

Il bilancio consolidato

1. il gruppo di imprese: nozione e tipologie
2. Finalità del bilancio consolidato
3. Il gruppo nella legislazione italiana

Il gruppo di imprese: nozione

Complesso di imprese con distinta autonomia giuridica in cui una (capogruppo o madre o holding) controlla di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, le altre

*Gruppi di imprese: tipologie

Con riguardo al *livello di integrazione strategica* si distingue:

- Gruppo economico: caratterizzato dall'unità del disegno imprenditoriale e della direzione
- Gruppo finanziario: caratterizzato dalla presenza di un controllo che non si esplica necessariamente in unica entità economica

* Gruppi di imprese: tipologie

Con riguardo all'*attività della capogruppo* si distingue:

- Holding pura: caratterizzata dall'assenza di attività produttiva; le funzioni proprie sono di pianificazione, finanza e controllo
- Holding mista: unisce alle funzioni proprie di pianificazione, finanza e controllo anche quella produttiva

* Gruppi di imprese: tipologie

Con riguardo alla *modalità di configurazione del controllo* si distingue:

- Gruppi a struttura semplice: caratterizzati da partecipazioni di controllo dirette della capogruppo in tutte le società controllate
- Gruppi a struttura complessa: in essi il controllo è esercitato a mezzo livelli successivi di controllo
- Gruppi a catena: in essi i poteri di controllo si compongono variamente anche a mezzo di partecipazioni incrociate

Gruppo a struttura semplice


Società A
holding

```
graph TD; A[Società A holding] --- B[Società B]; A --- C[Società C]
```


Società B

Società C

Gruppo a struttura complessa



gruppi a catena



- * Il gruppo nella legislazione italiana
 - * Il controllo societario

Art. 2359 c.c. 1° c. n. 1

“si realizza disponendo, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”

* (controllo di diritto)

Il controllo societario

Art. 2359 c.c. 1° c. n. 2

“si realizza disponendo, direttamente o indirettamente, di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria”

(controllo di fatto)

Il controllo societario

Art. 2359 c.c. 1° c. n. 3

“si configura nell’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali

(controllo contrattuale)

(Escluso ai fini del consolidamento)

Il “collegamento” tra società

Art. 2359 c.c. 1° c. n. 3

“si configura nell’influenza notevole che si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato il 20% dei voti, ovvero il 10% se trattasi di società quotate dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali

* Finalità del bilancio consolidato

- ✓ Il bilancio consolidato è il documento che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio di un gruppo di imprese
- ✓ Il bilancio consolidato in senso stretto è costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa consolidati

* Fonti normative sul bilancio consolidato

- * Le fonti normative sono i Decreti legislativi 127/91 e 87/92 rispettivamente aventi come riferimento il primo la generalità delle società industriali, commerciali e di servizi, ed il secondo gli enti finanziari e creditizi, che recependo la VII direttiva CEE, determinano i criteri di redazione ed il contenuto del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

* Il Decreto Legislativo 127/ 91

*

* Il capo III del citato decreto è relativo al bilancio consolidato. In dettaglio:

- * Art. 25 - Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato
- * Art. 26 - Imprese controllate
- * Art. 27 - Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato
- * Art. 28 - Casi di esclusione dal consolidamento
- * Art. 29 - Redazione del bilancio consolidato
- * Art. 30 - Data di riferimento del bilancio consolidato
- * Art. 31 - Principi di consolidamento
- * Art. 32 - Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati
- * Art. 33 - Consolidamento delle partecipazioni
- * Art. 34 - L'uniformità dei criteri di valutazione
- * Art. 35 - Scelta dei criteri di valutazione
- * Art. 36 - Partecipazioni non consolidate
- * Art. 37 - Consolidamento proporzionale alla partecipazione
- * Art. 38 - Contenuto della nota integrativa
- * Art. 39 - Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni
- * Art. 40 - Relazione sulla gestione
- * Art. 41 - Controllo del bilancio consolidato
- * Art. 42 - Pubblicazione del bilancio consolidato
- * Art. 43 - Obblighi delle imprese controllate

Principi contabili

- * Principio contabile OIC n. 17 (bilancio consolidato)
- * Principio contabile OIC n. 21 (metodo del patrimonio netto)

Con la recente revisione di numerosi principi contabili è stato riscritto anche l'OIC n. 17 che oltre a incorporare l'OIC n. 21 ha introdotto delle novità in ordine ad alcuni aspetti del consolidato

* Il gruppo nella legislazione italiana sul bilancio consolidato

- Soggetti obbligati alla redazione del consolidato e casi di esonero
- Definizione del perimetro di consolidamento: casi di esclusione

* L'area di consolidamento:

- La definizione e l'individuazione dell'area di consolidamento
- La nozione di controllo, in materia di consolidato secondo l'ordinamento italiano
- Le imprese esonerate (art. 27 del D.lgs.127/1991)
- Le imprese escluse (art. 28 del D.lgs. 127/1991)
- Il controllo secondo gli IAS/IFRS
- Le imprese esonerate secondo gli IAS/IFRS. Schemi di confronto
- Le imprese escluse secondo gli IAS/IFRS. Schemi di confronto

* La definizione di area di consolidamento

- * L'individuazione dell'*area di consolidamento* costituisce la prima operazione del processo *logico-sequenziale* di redazione del bilancio consolidato.

Individuare *l'area di consolidamento* significa identificare quelle unità produttive (appartenenti al gruppo) i cui bilanci devono essere tra loro opportunamente combinati per giungere alla redazione del *bilancio consolidato*.

Vista la funzione del bilancio consolidato, da un punto di vista logico, ci si aspetterebbe una coincidenza tra l'area di consolidamento e gruppo aziendale, qualche fenomeno che si intende rappresentare. Tuttavia, una mancata definizione di gruppo a livello giuridico e le numerose definizioni, invece, riscontrabili in letterature rendono difficile la verifica empirica di tale coincidenza.

Si ricorda, infatti, che il legislatore italiano si è limitato attraverso il D.Lgs. 127/91 a definire, attraverso il concetto di controllo, il perimetro di gruppo (area di consolidamento) e non a emanare una definizione di gruppo.

* L'AREA DI CONSOLIDAMENTO:

* Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato
(art. 25 d.Lgs 127/91)

- SpA, SapA, Srl che controllano un'impresa

- Enti pubblici economici, società cooperative, mutue assicuratrici che controllano una Spa, SapA o Srl

L'area di consolidamento: le imprese obbligate. Art. 25 D.lgs. 127/91 proposta di modifica OIC

Secondo l'OIC (la bozza OIC 17 lo prevedeva) dovrebbero essere obbligate anche:



Le società in nome collettivo
Le società in accomandita semplice



Quando controllano una società di capitali
e

I soci illimitatamente responsabili rivestono tutti la
forma di Spa, Sapa e Srl

L'area di consolidamento: le imprese obbligate. Art. 25 D.lgs. 127/91 proposta di modifica OIC

- * L'individuazione delle unità produttive obbligate alla redazione del consolidato richiede necessariamente un'interpretazione del termine “controllo” menzionato dal legislatore di cui all'art. 25 del D.lgs. 127/91.

Cosa intende il legislatore per controllo?



Il legislatore non fornisce una definizione di “controllo”, ma si “limita”, all'art. 26 del D.lgs. 127/1991, ad “elencare” tutti quei casi in cui una società deve ritenersi controllata.

L'area di consolidamento: le imprese controllate. Art. 26 D.lgs. 127/91 1° comma

Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 127/1991, **1 comma**, sono considerate controllate:

le imprese indicate nei numeri 1) e 2) del **1° comma** dell'art. 2359 c.c., ovvero:



Le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti
Esercitabili nell'assemblea
ordinaria (controllo di diritto)

Numero 1), 1° comma art. 2359 c.c.



Le società in cui un'altra società dispone di voti *sufficienti* per
esercitare un'influenza dominante
dell'assemblea ordinaria
(*controllo di fatto*)

Numero 2), 1° comma art. 2359 c.c.

L'area di consolidamento: le imprese controllate.

Art. 26 D.lgs. 127/91 2° comma

Il 2° *comma* dell'art. 26 D.lgs. precisa, inoltre, che sono considerate controllate, *in ogni caso*:

a) Le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contatti o clausole

b) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto

L'area di consolidamento: casi di esonero e di esclusione

Per avere una visione «effettiva» delle imprese che partecipano al consolidamento è necessario considerare anche i casi di:



Esonero
(art. 27 del D.lgs 127/91)




Esclusione
(art. 28 del D.lgs 127/91)

L'area di consolidamento: casi di esonero e di esclusione

L'art. 27 del D.Lgs 127/91 prevede alcuni *casi di esonero* delle controllanti dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

Beneficiano della norma



I gruppi minori
(di modeste dimensioni)

I sottogruppi
(a determinate condizioni)

A. Casi di esonero per gruppi di modeste dimensioni

(art. 27, commi 1 e 2)

* Il complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate non deve avere superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- Totale attivo di SP € 17.500.000
- Totale ricavi vendite e prestazioni € 35.000.000
- Dipendenti occupati in media 250

* n.b. l'esonero non si applica se una delle imprese, controllante o controllata abbia emesso titoli in un mercato regolamentato

Come valutare i parametri quantitativi per l'esonero ex art 27?

La valutazione dei limiti di quantitativi ha trovato un chiarimento nel principio contabile n. 17 recentemente riscritto in quanto vi è specificato:

Che il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni deve essere determinato con riferimento ai dati lordi risultanti dai bilanci, compreso quello della capogruppo, senza procedere alle eliminazioni richieste dalle tecniche di consolidamento.

Ai fini di tale computo non è richiesto che i bilanci siano redatti secondo principi contabili uniformi.

* B. Casi di esonero per sotto capogruppo

* (art. 27, commi 3, 4)


Esonero della Sotto capogruppo (sub-holding) non quotata in presenza delle seguenti condizioni:

- Capogruppo soggetta al diritto di un stato CEE, redige e sottopone a controllo il proprio consolidato secondo il d.Lgs 127/91 o secondo il diritto di altro stato membro
- Capogruppo titolare di oltre il 95% del capitale della sotto capogruppo ovvero in difetto di tale condizione quando la redazione del consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da una parte di una minoranza di soci che rappresenti almeno il 5% del capitale (tuttavia non opera sempre)

Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella NI e nel caso della sub-holding devono essere indicati anche gli estremi della società controllante (denominazione e sede)

L'area di consolidamento: casi di esonero Art. 27 D.lgs. 127/91 – 4° comma

Affinché operi l'esonero di cui al 3° comma dell'art. 27 è necessario che



L'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'U.E., rediga e sottoponga al controllo il B. C. come previsto dalla normativa nazionale ovvero secondo il diritto di altro stato membro dell'U.E.



L'impresa controllata non abbia emesso titoli

L'area di consolidamento: caso di esonero art. 27 D.Lgs. 127/91 – 3° e 4° comma

* 1° ipotesi di esonero



L'area di consolidamento: II caso esonero

Art. 27 D.lgs. 127/91 3° e 4° comma

Seconda ipotesi di esonero

CAPOGRUPPO
A



92%

SOTTO
CAPOGRUPPO B
75%



CONTROLLATA
C

La capogruppo A detiene meno del 95% delle azioni o quote della controllata B. Ipotizziamo il 92%.

Redige il bilancio consolidato nel rispetto della normativa dello stato membro dell' U.E. cui appartiene.

I soci terzi che rappresentano almeno il 5% del Capitale di B non si oppongono, entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio, alla mancata redazione del consolidato.
Le azioni della sub-holding non sono quotate sul mercato

Solo con la contestuale presenza delle ipotesi di cui sopra, scatta, per la sotto capogruppo B, l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato

L'area di consolidamento: casi di esonero art. 27 D.lgs 127/91 5° comma

Qualora operi l'esonero



Le ragioni dello stesso devono essere indicate in nota integrativa

Inoltre, le sotto capogruppo, nella nota integrativa devono indicare anche la sede e la denominazione della controllante obbligata a redigere il consolidato.

Copia del consolidato, della relazione sulla gestione, e di quella dell'organo di controllo devono essere presentate all'ufficio registro delle imprese sito nel luogo in cui ha sede l'impresa controllata

Casi di esclusione dal perimetro di consolidamento

(art. 28)

- Primo comma
 - un caso di esclusione obbligatoria (abrogato)
 - 1. attività eterogenea
- Secondo comma
 - quattro casi di esclusione facoltativa
 - 1. Inclusione irrilevante
 - 2. Limitazione nell'esercizio dei diritti
 - 3. Ritardi/spese per ottenere informazioni
 - 4. Possesso con scopo esclusivo di alienazione

Facoltà di esclusione dal consolidamento

1. Irrilevanza dell'inclusione

- * Può essere esclusa l'impresa controllata quando il suo bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del gruppo, purché il complesso delle imprese escluse risulti pure irrilevante.
- * L'OIC 17, tuttavia sottolinea che la valutazione dell'irrilevanza di un'unità produttiva dovrebbe tener conto:
 - a) Di specifici parametri (totale attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici);
 - b) Di aspetti di carattere più generale come S.P. e fin. dell'impresa nel suo complesso, tutte quelle notizie riguardanti la controllata la cui inclusione nel consolidato può alterare in modo sostanziale il contenuto informativo del bilancio del gruppo stesso

Facoltà di esclusione dal consolidamento

2. Restrizioni nell'esercizio del controllo

- * Possono essere escluse le imprese controllate quando l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni.
- * Casi possono essere: rischi di natura politica che di fatto limitano il controllo di società estere; nazionalizzazioni ed espropriazioni in corso per società operanti all'estero

Facoltà di esclusione dal consolidamento

3. Ritardi o costi eccessivi per ottenere le informazioni necessarie

Possono essere escluse le imprese controllate quando non è possibile ottenere tempestivamente, o senza sostenere spese sproporzionate, le necessarie informazioni

Casi possono essere: controllate residenti all'estero che per motivi di ordine politico sono nell'impossibilità di comunicare le informazioni necessarie; imprese controllate che per eventi straordinari non dispongono più delle informazioni necessarie

Facoltà di esclusione dal consolidamento


4. Possesso allo scopo esclusivo della rivendita

Possono essere escluse le imprese controllate le cui azioni o quote sono possedute allo scopo immediato ed esclusivo della successiva alienazione

Coerentemente con tale scopo le azioni/quote trovano collocazione nell'attivo circolante, anche se l'OIC 17 ritiene che qualora la partecipata abbia un ruolo strategico nel gruppo, è accettabile che le partecipazioni siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Inoltre, l'OIC 17 stabilisce un termine perentorio di un anno per la vendita delle azioni, scaduto il quale l'impresa deve essere inclusa nel consolidamento

L'area di consolidamento secondo gli IAS/IFRS. Le imprese obbligate.

Lo IAS 27 al paragrafo 9 stabilisce che



Un'impresa che ha una o più società controllate (capogruppo), salvo casi particolari, deve redigere il bilancio consolidato conformemente agli standard internazionali

L'area di consolidamento secondo gli IAS/IFRS. Le imprese obbligate schema di confronto

Principi IAS/IFRS (IAS 27 par. 9)

**Capogruppo
obbligate alla
redazione
del
consolidato**

Tutte
(l'ambito di applicazione
dello IAS 27 è ampio, non
esclude nessun tipo di
holding dalla redazione del
consolidato)

Normativa e principi contabili italiani (art. 25 d.lgs. 127/1991)

- Società di capitali che controllano qualsiasi società
- Altre società (cooperative, mutue assicuratrici, enti pubblici) che controllano una società di capitali

Proposta di modifica OIC


Sono obbligate anche le S.n.c. e le S.a.s. quando controllano:
Società di capitali
e
i soci illimitatamente responsabili sono società capitali

Differenze

Mentre lo IAS 27 non prevede nessun limite alla redazione del consolidato legato alla forma giuridica dell'impresa, la normativa nazionale stabilisce implicitamente, che non sono obbligati alla redazione del consolidato la capogruppo allorché sia una società di persone, un imprenditore individuale, un'associazione o fondazione se esercitano attività d'impresa. Tuttavia la bozza dell'OIC amplia il campo dei soggetti obbligati.

L'area di consolidamento: la nozione di controllo

Lo IAS 27 al paragrafo 4 definisce il controllo come:




Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalla sue attività

I principi contabili internazionali fanno riferimento ad un controllo effettivo e non solo potenziale.
Solo l'effettivo espletamento del potere di controllo consente alla capogruppo di trarre giovamenti dall'attività della controllata

L'area di consolidamento: le società controllate

Secondo i principi internazionali una entità si presume controllata quando (IAS 27 al paragrafo 13)




la controllante possiede, direttamente o indirettamente tramite controllate, più della metà dei voti esercitabili in assemblea a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo

I principi contabili internazionali fanno riferimento ad un controllo effettivo e non solo potenziale.
Solo l'effettivo espletamento del potere di controllo consente alla capogruppo di trarre giovamenti dall'attività della controllata

L'area di consolidamento: le società controllate (IAS 27 al paragrafo 13)

Inoltre una combinazione produttiva si presume controllata anche quando la capogruppo, pur in possesso della sola metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea, ha:




- a) Il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con un altro investitore
- b) il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali dell'impresa in virtù di una clausola statutaria o di contratto
- c) Il potere di nominare o revocare la maggioranza dei componenti del CdA o altro organo amministrativo
- d) Il potere di indirizzare la maggioranza dei voti alle riunioni del CdA o dell'equivalente O.A.

Lo IAS 27 sottolinea che nel valutare la quota parte dei diritti di voto di spettanza della partecipante, è necessario considerare l'esistenza e gli effetti dei diritti di voto potenziali effettivamente esercitabili o convertibili (Options, warrant ecc)

**L'area di consolidamento: le società controllate (IAS 27 al paragrafo 13)
Osservazioni**

Emerge chiaramente che il controllo può essere esercitato anche qualora la controllante non detenga alcuna partecipazione azionaria



Emblematica è la fattispecie di controllo al punto sub b)
(il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali dell'impresa in virtù di una clausola statutaria o di contratto)
In realtà, tale condizione dovrebbe essere collegata al possesso di una quota azionaria pur se non maggioritaria. Tuttavia, non essendo definito il quantitativo minimo, questo può essere verosimilmente nullo.

L'area di consolidamento: le società controllate (IAS 27 al paragrafo 13)
Schema di confronto

	Principio internazionale IAS 27 par. 4, 13, 14 15	Normativa nazionale art. 26 D.Lgs 127/91
Concetto di controllo	<p>In ambito internazionale si fa riferimento ad un controllo non potenziale ma effettivo, inteso come la concreta capacità di incidere sulle politiche gestionali di un'impresa a di trarne i relativi benefici. Il mero potere di incidere sulle scelte discrezionali (controllo potenziale) cui non fa seguito un effettivo esercizio dello stesso non configura una posizione di controllo.</p> <p>Inoltre il Board dello IASB ha efficacemente dichiarato che la nozione di controllo espressa nello IAS 27 include il controllo di fatto</p>	<p>Il legislatore non chiarisce il concetto di controllo ma si limita a individuare i casi in cui esso si configura.</p> <p>Tuttavia la dottrina prevalente è concorde nel ritenere che il concetto di controllo si basa sulla capacità di poter incidere sulle scelte gestionali di un'impresa senza che ciò necessariamente avvenga.</p>

**Casi di esonero secondo gli IAS/IFRS e la normativa nazionale
Schema di confronto**

	Principio internazionale IAS 27 par. 10	Normativa nazionale art. 27 D.Lgs 127/91
Esonero per limiti dimensionali	<i>Non previsto</i>	<i>Previsto (non si applica quando le società sono quotate)</i>
Esonero per sotto capogruppo	<i>Previsto. Ma rispetto ai principi nazionali opera in un numero inferiore di casi</i>	<i>Previsto. I casi previsti dalla normativa nazionale sono maggiori rispetto a quelli stabiliti dallo IAS</i>
	<i>Esempio: la normativa nazionale prevede che in presenza di una partecipazione di oltre il 95% (della capogruppo sulla sotto capogruppo) prevede l'esonero anche con un'opposizione dei soci di minoranza. Secondo i principi internazionali, invece i soci di minoranza possono sempre efficacemente opporsi. Inoltre prevedono condizioni più stringenti (intenzionalità di emettere strumenti finanziari di alcun genere su mercati regolamentati)</i>	

Casi di esclusione secondo gli IAS/IFRS e la normativa nazionale Schema di confronto

Casi di esclusione	Principio internazionale IAS 27	Normativa nazionale art. 28 D.Lgs 127/91
Attività eterogenea	<i>ESPLICITO DIVIETO DI ESCLUSIONE</i>	<i>ESCLUSIONE OBBLIGATORIA NON PIU' PREVISTA (EX ART. 28 1° COMMA)</i>
CONTROLLO TEMPORANEO	<i>ESCLUSIONE NON PIU' PREVISTA</i>	<i>ESCLUSIONE FACOLTATIVA</i>
GRAVI E DURATURE RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO	<i>IN PASSATO OPERAVA COME CAUSA DI ESCLUSIONE. ATTUALMENTE SI RITIENE CHE UN'IPOTESI DEL GENERE DETERMINI LA PERDITA DEL CONTROLLO E QUINDI DELL'ESISTENZA DI UNA CONTROLLATA</i>	<i>ESCLUSIONE FACOLTATIVA</i>
DIFFICOLTA' NELL'OTTENERE INFORMAZIONI	<i>NON PREVISTA</i>	<i>ESCLUSIONE FACOLTATIVA</i>
IRRILEVANZA	<i>NON PREVISTA</i>	<i>ESCLUSIONE FACOLTATIVA</i>

Teorie e metodi di consolidamento

- ❖ Il metodo proporzionale nella teoria della proprietà
- ❖ Il metodo integrale nella teoria dell'entità
- ❖ Il metodo integrale nella teoria della capogruppo
- ❖ Il metodo integrale nella teoria modificata della capogruppo

- * Teorie e metodi di consolidamento
- * ***Il metodo di consolidamento proporzionale nella teoria della proprietà (proprietary company theory)***
- * Le controllate appartengono alla capogruppo proporzionalmente alle quote di partecipazione che essa possiede
- * Attività, passività, costi, ricavi, risultato di esercizio e patrimonio netto delle controllate si consolidano proporzionalmente alle quote possedute dalla capogruppo, le interessenze di terzi sono eliminate nel processo di consolidamento
- * Gli elementi dell'attivo e del passivo delle partecipate si considerano ai fair value nella percentuale di proprietà della capogruppo (compreso l'avviamento)

* Teorie e metodi di consolidamento

* ***Il metodo di consolidamento integrale nella teoria dell'entità (entity theory)***

* Il gruppo è un'unica entità economica (gruppo economico), pertanto patrimonio e reddito appartengono al gruppo nel suo complesso, senza alcuna distinzione delle interessenze di terzi

* Attività, passività, costi, ricavi, si consolidano integralmente

* Gli elementi dell'attivo e del passivo delle partecipate si considerano ai fair value per l'intero ammontare (compreso l'avviamento)

- * Teorie e metodi di consolidamento

- * ***Il metodo di consolidamento integrale nella teoria della capogruppo (parent company theory)***

- * Il gruppo è un'unica entità economica (gruppo economico), con attività effettivamente coordinata dalla società capogruppo e con rilievo alle effettive percentuali di proprietà
 - * Attività, passività, costi, ricavi, devono essere consolidati integralmente distinguendo il risultato economico dell'esercizio ed il patrimonio netto di stretta pertinenza della capogruppo dal risultato e dal patrimonio netto di pertinenza di terzi
 - * Si considera il fair value degli elementi dell'attivo e del passivo delle partecipate (compreso l'avviamento) per la percentuale posseduta dalla capogruppo; mentre gli interessi delle minoranze sono indicati separatamente e calcolati sul patrimonio netto contabile delle partecipate

- * Teorie e metodi di consolidamento
- * ***Il metodo di consolidamento integrale nella teoria modificata della capogruppo***

- * Si considera il fair value degli elementi dell'attivo e del passivo delle partecipate (compreso l'avviamento) per la percentuale posseduta dalla capogruppo; gli interessi delle minoranze sono indicati separatamente e calcolati sul patrimonio netto a fair value delle partecipate (senza avviamento)

* Il bilancio consolidato nella legislazione italiana

- Clausola generale, principi e metodi di consolidamento
- Operazioni preliminari di consolidamento

Il bilancio consolidato nella legislazione italiana

Clausola generale (art. 29)

Il bilancio consolidato deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate

Il bilancio consolidato nella legislazione italiana

Principi di consolidamento (art. 31)

Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente

Il bilancio consolidato nella legislazione italiana

Principi di consolidamento (art. 31)

Sono invece eliminati:

- a) Le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste
- b) I crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento
- c) I proventi e gli oneri relativi a operazioni effettuate fra le imprese medesime
- d) Gli utili e le perdite conseguenti effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi dai lavori in corso su ordinazione di terzi

Il bilancio consolidato nella legislazione italiana

Principi di consolidamento (art. 31)

Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b) , c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi a operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati

Metodi di consolidamento secondo il D.lgs.

127/01

- ◆ Metodo di consolidamento prescelto: metodo integrale nella teoria della capogruppo
- ◆ Nell'ipotesi di controllo congiunto in virtù di accordo con altri soci (il consolidamento è facoltativo): metodo del consolidamento proporzionale
- ◆ Per la valutazione delle partecipazioni di controllo per le quali è prevista l'esclusione dal consolidamento: metodo del patrimonio netto

Le operazioni preliminari di consolidamento

- ◆ Data di riferimento del bilancio consolidato
- ◆ Uniformità degli schemi di bilancio
- ◆ Uniformità dei criteri di valutazione e dei principi di contabili
- ◆ Eliminazione delle voci di natura fiscale
- ◆ Traduzione dei bilanci redatti in moneta non di conto

Data di riferimento del bilancio consolidato (art.30)

- La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante
- La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa

Data di riferimento del bilancio consolidato (art.30)

Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato

Uniformità degli schemi di bilancio (art.30)

Salvi gli adeguamenti necessari (iscrizione di voci peculiari del bilancio consolidato), la struttura e il contenuto dello SP e del CE sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento

Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella più idonea a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29 (chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta) dandone motivazione nella nota integrativa

Uniformità dei criteri di valutazione e dei principi contabili

Per effettuare una corretta aggregazione occorre che i bilanci delle singole società siano stati redatti in base a principi contabili e criteri di valutazione uniformi

L'omogeneità dei criteri e principi va attuata, come regola generale, nei bilanci di esercizio delle singole società

Nei casi in cui l'armonizzazione non possa essere così attuata, l'omogeneità può essere ottenuta apportando in sede di consolidamento opportune rettifiche per riflettere i corretti principi contabili adottati dal gruppo (omogeneizzazione dei principi contabili/criteri di valutazione)

Uniformità dei criteri di valutazione e dei principi contabili

Di norma i criteri di valutazione di riferimento sono quelli utilizzati dalla società capogruppo se essa rappresenta la parte preponderante del gruppo

Nel caso in cui alcuni elementi patrimoniali del bilancio consolidato non siano presenti nel bilancio della controllante (caso di holding di partecipazioni e non operativa) si dovranno utilizzare i criteri di valutazione utilizzati dalla maggior parte delle imprese controllate

Eliminazione delle voci di natura fiscale

Poiché il bilancio consolidato ha una funzione esclusivamente pubblicistica ed informativa, esso deve essere depurato dagli inquinamenti causati dalla normativa tributaria che possono essere presenti nel bilancio d'esercizio

Qualora le partite di natura esclusivamente fiscale eliminate abbiano carattere temporaneo, deve essere contabilizzato nel bilancio consolidato il relativo effetto fiscale differito, a meno che lo stesso non sia già stato contabilizzato nel bilancio di esercizio

Le imposte differite nel bilancio consolidato

Per i principi generali della competenza e della prudenza è necessario rilevare le imposte differite connesse alle rettifiche di consolidamento (esempi: eliminazione delle voci fiscali, rettifiche per uniformare i criteri di valutazione, eliminazione degli utili /perdite infragruppo)

Traduzione di bilanci espressi in valuta estera

Il D.lgs 127/91 all'art. 38 (contenuto della nota integrativa) prevede di indicare i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello stato.

L'OIC 17 definisce i criteri di conversione

Traduzione di bilanci espressi in valuta estera

Traduzione delle poste contabili:

- ✓ Attività e passività al cambio a pronti alla data del bilancio
- ✓ Patrimonio netto al cambio a pronti alla data di bilancio

Tecnicamente ci si riferisce al cambio puntuale storico

Traduzione di bilanci espressi in valuta estera (segue)

Traduzione delle poste contabili:

- ✓ Poste del conto economico: al cambio in essere alla data delle singole operazioni, oppure, al cambio medio del periodo

Traduzione di bilanci espressi in valuta estera (segue)

Rilevazione nella “riserva da differenze da traduzione” dell’effetto netto della traduzione in moneta di conto

Le operazioni preliminari al consolidamento

- L'omogeneizzazione dei criteri di valutazione
(es. rimanenze di magazzino, costi di pubblicità ecc.)

Esempio

La società alfa detiene una partecipazione nel capitale sociale di Beta pari all'80%. Il prezzo di acquisto della partecipazione è pari a 8.000.

Ai fini della redazione del consolidato dell'anno si constata che la società Beta:

1. ha valutato le proprie rimanenze di merci con il criterio LIFO, mentre il criterio previsto dalla procedura di consolidamento è il CMP. Nel caso in cui Beta avesse valutato le proprie rimanenze secondo il criterio CMP. Il relativo valore sarebbe stato superiore di 200.
2. Ha capitalizzato costi di pubblicità per 600 e che per i principi contabili di gruppo avrebbe dovuto imputare interamente a conto economico; inoltre la società Beta ha ammortizzato i suddetti costi per un terzo del loro importo.

Si tenga presente che le società del gruppo sono gravate da un'aliquota fiscale del 30%

Scritture

(omogeneizzazione rimanenze)

prospetti/voci			descrizione	dare	avere
sp	C.I.4	rimanenze finali merci	omogeneizzazione rimanenze al CMP beta con un	200,00	
ce	A.2	variazione rimanenze merci	differenziale in aumento del valore delle rimanenze		200,00
ce	e22	imposte differite	rilevazione effetto fiscale omogeneizzazione valore	60,00	
sp	b2	fondo imposte differite	rimanenze		60,00

Scritture

(omogeneizzazione costi di pubblicità)

prospetti/voci		descrizione voce	descrizione scrittura	dare	avere
sp	B.1.2	imm.ni imm. pubblicità	omogeneizzazione spese pubblicità sostenute da Beta: storno ammortamenti	200,00	
ce	B.10.a	ammortamenti			200,00
ce	e22	imposte differite	storno effetto fiscale su ammort. Eseguito da beta (ammort. Spese pubblicità)	60,00	
sp	b2	fondo imposte differite			60,00
sp	B.1.2	imm.ni imm. pubblicità	omogeneizzazione spese pubblicità sostenute da Beta per imputazione a CE nell'esercizio		600,00
ce	b.7	spese per servizi - pubblicità		600,00	
ce	e22	imposte differite	rilevazione effetto fiscale omogeneizzazione imputazione a CE spese pubblicità per 600,00		180,00
sp	b2	fondo imposte differite		180,00	

Il consolidamento con il metodo integrale

- Eliminazione delle partecipazioni in imprese controllate
- Le differenze di consolidamento

Principi di consolidamento

Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo, del passivo, costi e ricavi delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.

Sono invece eliminati:

- 1 Le partecipazioni delle società incluse nel consolidamento
- 2 I crediti e debiti infragruppo
- 3 Costi e ricavi infragruppo
- 4 Gli utili e le perdite infragruppo non realizzati

Eliminazione delle partecipazioni

Le partecipazioni in società incluse nel consolidamento devono essere eliminate insieme alle corrispondenti frazioni di patrimonio netto

L'eliminazione è attribuita sulla base dei valori contabili alla data di acquisto della partecipazione medesima

Eliminazione delle partecipazioni

Si noti che l'art. 33 del D.lgs. 127/91 prevede che l'eliminazione delle partecipazioni vada attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui la società è inclusa per la prima volta nel consolidamento

Si tratta di una semplificazione da adottare – secondo il principio contabile n. 17 (par. 10.1) - con cautela, in quanto può condurre a risultati fuorvianti

Si ritiene pertanto preferibile, laddove possibile, risalire sempre ai valori contabili esistenti alla data di acquisizione delle partecipazioni.

Eliminazione delle partecipazioni

Dal raffronto del costo di partecipazione con la quota di patrimonio netto corrispondente della partecipata si verificano due casi:

- costo partecipazione $>$ frazione corrispondente PN
- costo partecipazione $<$ frazione corrispondente PN

Eliminazione delle partecipazioni

costo partecipazione > frazione corrispondente PN

L'eccedenza va ricercata nei *diversi valori correnti* rispetto a quelli contabili delle attività e passività assunte attraverso l'acquisto della partecipazione (plusvalori e minusvalori)

Eliminazione delle partecipazioni (segue)

costo partecipazione > frazione corrispondente PN

Se l'eccedenza non trae origine da maggiori valori correnti delle poste attive della controllata (es. le immobilizzazioni) vi sono due possibili interpretazioni:

- ◆ *Differenza di consolidamento positiva/avviamento*: va iscritta nella voce dell'attivo differenza di consolidamento”
- ◆ *Differenza riconducibile a “cattivo affare” o altro*: va iscritta in detrazione della “Riserva di consolidamento”

Eliminazione delle partecipazioni (segue)

costo partecipazione < frazione corrispondente PN

Se il costo della partecipazione è inferiore alla quota di patrimonio netto della partecipata espresso a valori correnti, vi sono due possibili interpretazioni:

- ◆ *Differenza di consolidamento negativa/avviamento negativo*: dovuta alla previsione di risultati economici sfavorevoli della partecipata: va iscritta nella voce del passivo “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”
- ◆ *Differenza riconducibile a “buon affare”*: va iscritta nella voce del patrimonio netto “Riserva di consolidamento”

Eliminazione delle partecipazioni (segue)

Il patrimonio di spettanza dei soci di minoranza

La quota di patrimonio netto della società controllata (capitale e riserve) di pertinenza dei soci di minoranza va indicata nello stato patrimoniale consolidato in una voce del patrimonio netto consolidato denominata “capitale e riserve di terzi”

Eliminazione delle partecipazioni (esempio)

Alfa detiene una partecipazione in Beta per il **75%**; il costo di acquisizione è di **euro 1.500.000**; il patrimonio netto della controllata è così composto 500.000 capitale sociale, 300.000 riserve, 480.000 utile di esercizio. Il maggior prezzo pagato si considera corretto e che il maggior prezzo rispetto al capitale acquisito è interpretato:

1. Plusvalore terreni e fabbricati per 216.000
2. Plusvalore impianti e macchinari per 135.000
3. Il residuo a titolo di avviamento

**Eliminazioni partecipazioni:
valore della partecipazione > alla quota di patrimonio netto**

Partecipante	Partecipata	Equity % diretta	Valore di carico	Patrimonio netto Totale			Patrimonio netto Gruppo		Patrimonio netto Terzi		Differenze	
				Capitale e riserve	Utile (Perdita)	Totale	Capitale e riserve	Utile (Perdita)	Capitale e riserve	Utile (Perdita)	positive	negative
ALFA	BETA	1: 75,00	1.500.000	800.000	480.000	1.280.000	600.000	360.000	200.000	120.000	900.000	0
						0	0	0	0	0	0	0
TOTALE			1.500.000	800.000	480.000	1.280.000	600.000	360.000	200.000	120.000	900.000	0

Eliminazione partecipazione con differenza positiva

Schema	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Sbilancio
N.1 - Eliminazione della partecipazione in BETA					
SP-A	B.III.1.a	Partecipazioni in imprese controllate		(1.500.000)	
SP-P	A.I.	Capitale - imprese controllate	500.000		
SP-P	A.VIII.	Utile / Perdite portati a nuovo - imprese controllate	300.000		
SP-P	A.X.	Capitale e riserve di terzi		(200.000)	
SP-A	B.II.1	Terreni e fabbricati	216.000		
SP-A	B.II.2	Impianti e macchinari	135.000		
SP-A	B.I.5 bis	Differenza da consolidamento	549.000		
SP-P	A.IX.1	Utile / Perdita dell'esercizio - imprese controllate	480.000		
SP-P	A.IX.2	Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza del gruppo		(360.000)	
SP-P	A.XI.	Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza di terzi		(120.000)	
CE	22 bis	Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza di terzi	120.000		
CE	23	Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza del gruppo		(120.000)	
TOTALE			2.300.000	-2.300.000	-

Scrittura quale conseguenza di imputazione della differenza positiva alle varie immobilizzazioni e differenza di consolidamento

N.2 - Ammortamento delle differenze di consolidamento della controllata BETA

SP-A	B.I.5 bis	Differenza da consolidamento		(109.800)	
SP-A	B.II.1	F.do amm. fabbricati		(10.800)	
SP-A	B.II.2	F.do amm. Impianti e macchinari		(13.500)	
CE	B.10.b	Ammortamento immobilizzazioni materiali	24.300		
CE	B.10.a	Ammortamento differenza da consolidamento	109.800		
TOTALE			134.100	-	134.100

**Eliminazioni partecipazioni:
valore della partecipazione < alla quota di patrimonio netto**

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

al 31/12/X

Valori in

unità

di

Euro

Partecipante	Partecipata	Metodo Equity	% diretta	Valore di	Patrimonio netto Totale			Patrimonio netto Gruppo		Patrimonio netto Terzi		Differenze		
					Capitale e riserve	Utile (Perdita)	Totale	Capitale e riserve	Utile (Perdita)	Capitale e riserve	Utile (Perdita)	positive	negative	
		CIP/NCO	Ratios	carico										
ALFA	GAMMA	CI	1	75,00	400.000	800.000	450.000	1.250.000	600.000	337.500	200.000	112.500	0	200.000
								0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0
TOTALE					400.000	800.000	450.000	1.250.000	600.000	337.500	200.000	112.500	0	200.000

Scrittura eliminazione partecipazione con differenza negativa

SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO				31/12/X	
1	2	3	4	5	6
Schema	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Sbilancio
N.1 - Eliminazione della partecipazione in GAMMA					
SP-A	B.III.1.a	Partecipazioni in imprese controllate		(400.000)	
SP-P	A.I.	Capitale - imprese controllate	500.000		
SP-P	A.VIII.	Utili / Perdite portati a nuovo - imprese controllate	300.000		
SP-P	A.X.	Capitale e riserve di terzi		(200.000)	
SP-P	A.IX.1	Utile / Perdita dell'esercizio - imprese controllate	450.000		
SP-P	A.VII bis	Riserva di consolidamento		(200.000)	
SP-P	A.IX.2	Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza del gruppo		(337.500)	
SP-P	A.XI.	Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza di terzi		(112.500)	
CE	22 bis	Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza di terzi	112.500		
CE	23	Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza del gruppo		(112.500)	
		TOTALE	1.362.500	- 1.362.500	-

Scrittura eliminazione dei saldi delle operazioni intercorse tra le società da consolidare

Si ipotizza che fra le società da consolidare sussistano alla data di riferimento di consolidamento crediti della controllata nei confronti della controllante per euro 200.000, e che nell'esercizio vi siano stati rapporti di vendita di prodotti/prestazioni per euro 2.000.000

N.3 - Eliminazione dei crediti e dei debiti infragruppo

SP-A	C.II.4	Crediti verso imprese controllanti		(200.000)	
SP-P	D.8	Debiti verso imprese controllate	200.000		
<i>TOTALE</i>			200.000	-	200.000
					-

N.4 - Eliminazione dei costi e dei ricavi infragruppo

CE	A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.000.000		
CE	B.6	Costi per materie prime, suss., di consumo e di merci		(2.000.000)	
<i>TOTALE</i>			2.000.000	-	2.000.000
					-

Scrittura eliminazione utili interni inclusi nelle rimanenze

Ipotesi: rimanenze di magazzino della società ALFA includono merci per euro 250.000 per prodotti acquistati dalla società BETA . Il costo per BETA di tali prodotti è stimato in euro 175.000. di conseguenza esiste un utile infragruppo non realizzato di euro 75.000.

N.5 - Eliminazione utili interni inclusi nelle rimanenze

SP-A	C.I.4	Rimanenze prodotti finiti e merci		(75.000)	
SP-P	B.2	Fondo imposte differite	30.000		
CE	A.2	Variazione delle rim. di prodotti in corso di lav., semilav. e finiti	75.000		
CE	22	Imposte differite / anticipate		(30.000)	
SP-P	A.XI.	Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza di terzi	11.250		
CE	22 bis	Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza di terzi		(11.250)	
TOTALE			116.250	-	116.250
					-

Scrittura eliminazione utili interni risultanti dalla vendita di immobilizzazioni materiali

- Ipotesi: le immobilizzazioni di BETA includono un macchinario venduto da ALFA per euro 120.000.
- Il valore netto contabile in capo alla soc. ALFA al momento della vendita è di euro 55.000 = (100.000 – 45.000) = (CS-FA).
- Utile lordo infragruppo = 65.000. Imposte su utile - 40% - 26.000 utile al netto delle imposte 39.000.
- Ammortamento di beta (10% su 120.000) in CE = 12.000 Ammortamento di alfa (10% su 100.000) = 10.000 differenziale di minor ammortamento da addebitare nel consolidato euro 2.000.
- Effetto fiscale su minor ammortamento (40%) euro 800
- Effetto al netto delle imposte 1.200

N.6 - Eliminazione utili interni da vendita cespiti

CE	E.20	Plusvalenza da alienazione immobilizzazioni	65.000		
SP-A	B.II.2	Impianti e macchinari		(63.000)	
CE	B.10.b	Ammortamento immobilizzazioni immateriali		(2.000)	
SP-P	B.2	Fondo imposte differite	25.200		
CE	22	Imposte differite / anticipate		(25.200)	
TOTALE			90.200	-	90.200
					-

Scrittura analitica eliminazione utili interni risultanti dalla vendita di immobilizzazioni materiali

Schema	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Sbilancio
N.6 - Eliminazione utili interni da vendita cespiti ANALITICA					
CE	E.20	Plusvalenza da alienazione immobilizzazioni	65.000		
SP-P	B.2	Fondo imposte differite	26.000		
CE	22	Imposte differite / anticipate		(26.000)	
SP-A	B.II.2	Impianti e macchinari	55.000		
CE	B.10.b	Ammortamento immobilizzazioni materiali	10.000		
SP-A	B.II.2	Impianti e macchinari		(10.000)	
SP-P	B.2	Fondo imposte differite	4.000		
CE	22	Imposte differite / anticipate		(4.000)	
SP-A	B.II.2	Impianti e macchinari		(120.000)	
CE	B.10.b	Ammortamento immobilizzazioni materiali		(12.000)	
SP-A	B.II.2	Impianti e macchinari	12.000		
CE	22	Imposte differite / anticipate	4.800		
SP-P	B.2	Fondo imposte differite		(4.800)	
TOTALE			176.800	- 176.800	-

Scrittura per adeguamento saldo effetti rettifiche sul conto economico a seguito delle scritture di consolidamento

Voce	Descrizione	Totale	
		Dare	Avere
CONTO ECONOMICO			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.000.000	-
A.2	Variazione delle rim. di prodotti in corso di lav., semilav. e finiti	75.000	-
B.6	Costi per materie prime, suss., di consumo e di merci	-	(2.000.000)
B.10.a	Ammortamento differenza da consolidamento	109.800	-
B.10.b	Ammortamento immobilizzazioni materiali	24.300	(2.000)
E.20	Plusvalenza da alienazione immobilizzazioni	65.000	-
22	Imposte differite / anticipate	-	(55.200)
22 bis	Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza di terzi	120.000	(11.250)
23	Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza del gruppo	-	(190.650)
	TOTALE CONTO ECONOMICO	2.394.100	(2.259.100)
	SALDO RETTIFICHE APPORTATE AL CONTO ECONOMICO		135.000

N. 8 - Giro saldo rettifiche apportate al conto economico consolidato

SP-P	A.IX.2	Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza del gruppo	135.000		
CE	23	Utile / Perdita dell'esercizio di spettanza del gruppo		(135.000)	
		TOTALE	135.000	-	135.000

PROSPETTO DEI MOVIMENTI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Valori in unità di Euro	Saldo al 31/12/X-1	Giroconto risultato	Dividendi distribuiti	Differenze di traduzione	Altri movimenti	Risultato d'esercizio	Saldo al 31/12/X
Patrimonio netto							
<i>Di spettanza del gruppo:</i>							
Capitale	2.000.000				-		2.000.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-				-		0
Riserve di rivalutazione	-				-		0
Riserva legale	-	-					0
Riserva per azioni proprie in portafogli	-				-		0
Riserve statutarie	-	-					0
Altre riserve:							
- Riserva di consolidamento	-				-		0
- Riserva da differenza di traduzione	-			-			0
- Altre	-						0
Utili (perdite) portati a nuovo	-	420.000					420.000
Utile (perdita) dell'esercizio	420.000	(420.000)	-			1.294.350	1.294.350
Totale patrimonio netto nel gruppo	2.420.000	0	0	0	0	1.294.350	3.714.350
<i>Di spettanza di Terzi:</i>							
Capitale e riserve di terzi	-	-	-	-	200.000		200.000
Utile (perdita) di terzi	-	-				108.750	108.750
Totale patrimonio netto di terzi	0	0	0	0	200.000	108.750	308.750
TOTALE	2.420.000	0	0	0	200.000	1.403.100	4.023.100

PROSPETTO DI RACCORDO TRA PATRIMONIO NETTO E RISULTATO D'ESERCIZIO DELLA CONTROLLANTE E PATRIMONIO NETTO E RISULTATO D'ESERCIZIO CONSOLIDATO				
ALFA	31/12/X		31/12/X-1	
Valori in unità di Euro	patrimonio netto	di cui : risultato dell'esercizio	patrimonio netto	di cui : risultato dell'esercizio
Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel bilancio d'esercizio della società controllante	3.560.000	1.140.000	-	-
<i>Da eliminazione di rettifiche e accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie:</i>				
- Ammortamenti anticipati iscritti nel bilancio d'esercizio	-	-	-	-
<i>Da eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:</i>				
- Differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto attribuibile a riserva	-	-	-	-
- Risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate	360.000	360.000	-	-
- Ammortamento maggior/minor valori su cespiti della partecipata alla data di acquisizione	(24.300)	(24.300)	-	-
- Ammortamento differenza da consolidamento	(109.800)	(109.800)	-	-
	-	-	-	-
<i>Da eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate:</i>				
- Profitti / Perdite infragruppo compresi nel valore delle rimanenze finali	(33.750)	(33.750)	-	-
- Utili / Perdite su cessioni infragruppo di cespiti	(37.800)	(37.800)	-	-
	-	-	-	-
Effetti fiscali relativi alle rettifiche di consolidamento sopra indicate	-	-	-	-
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza del gruppo	3.714.350	1.294.350	-	-
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di spettanza di terzi	308.750	108.750	-	-
Patrimonio netto e risultato d'esercizio come riportati nel bilancio consolidato	4.023.100	1.403.100	-	-

La procedura per la costruzione del consolidato in anni successivi al primo

La costruzione del bilancio consolidato in anni successivi al primo si complica considerevolmente

Infatti occorre tenere presente che ogni anno la costruzione del consolidato parte dai bilanci di esercizio delle imprese incluse nell'area di consolidamento. Questi bilanci ovviamente non tengono conto delle rettifiche effettuate in sede di consolidamento l'anno prima.

Pertanto, ogni anno, prima di procedere alle nuove rettifiche di consolidamento, occorre considerare **gli effetti di trascinamento** delle rettifiche di consolidamento effettuate negli anni precedenti, fino a quando gli effetti di tali rettifiche non si esauriscono del tutto.

Ciò serve a garantire **una continuità** tra i bilanci consolidati dei diversi esercizi.

La procedura per la costruzione del consolidato in anni successivi al primo

Le rettifiche che comportano effetti di trascinamento sono in particolare quelle che impattano sul risultato economico consolidato.

Il ragionamento da seguire per meglio capire che tipo di scritture di rovesciamento effettuare deve partire dalla domanda:

Quali effetti avrei sulle voci del bilancio consolidato di questo esercizio se i bilanci delle controllate tenessero conto delle scritture di consolidamento (o pre-consolidamento) effettuate negli anni precedenti ?

Per maggiore chiarezza si considerano di seguito gli effetti di trascinamento di singole operazioni o rettifiche sino ad ora considerate

La procedura per la costruzione del consolidato in anni successivi al primo

Rovesciamento delle rettifiche di omogeneizzazione

ESERCIZIO X capitalizzazione di spese di pubblicità della controllata per 600 ammortamento in 3 anni e impatto fiscale 50%					
sp	B.I.2	imm.ni imm. pubblicità	omogeneizzazione spese pubblicità sostenute da Beta per imputazione a CE nell'esercizio	600,00	
ce	b.7	spese per servizi - pubblicità			600,00
ce	e22	imposte differite	rilevazione effetto fiscale omogeneizzazione imputazione a CE spese pubblicità per 400,00	200,00	
sp	b2	fondo imposte differite			200,00
sp	B.I.2	imm.ni imm. pubblicità	omogeneizzazione spese pubblicità sostenute da Beta: quota ammortamenti esercizio x		200,00
ce	B.10.a	ammortamenti		200,00	

ESERCIZIO X + 1 capitalizzazione di spese di pubblicità della controllata per 600 ammortamento in 3 anni e impatto fiscale 50% (scrittura effetto di trascinamento)					
sp	B.I.2	imm.ni imm. pubblicità	trascinamento omogeneizzazione spese pubblicità sostenute da Beta per imputazione a CE nell'esercizio	600,00	
sp	A. VIII	utili portati a nuovo			600,00
sp	A. VIII	utili portati a nuovo	trascinamento effetto fiscale omogeneizzazione imputazione a CE spese pubblicità per 400,00	200,00	
sp	b2	fondo imposte differite			200,00
sp	B.I.2	imm.ni imm. pubblicità	trascinamento per omogeneizzazione spese pubblicità sostenute da Beta: quota ammortamenti esercizio x		200,00
sp	A. VIII	utili portati a nuovo		200,00	

ESERCIZIO X + 1 capitalizzazione di spese di pubblicità della controllata per 600 ammortamento in 3 anni e impatto fiscale 50% (scrittura di competenze esercizio x+1)					
ce	e22	imposte differite	rilevazione effetto fiscale omogeneizzazione imputazione a CE spese pubblicità per 200,00	100,00	
sp	b2	fondo imposte differite			100,00
sp	B.I.2	imm.ni imm. pubblicità	omogeneizzazione spese pubblicità sostenute da Beta: quota ammortamenti esercizio x		200,00
ce	B.10.a	ammortamenti		200,00	

La procedura per la costruzione del consolidato in anni successivi al primo

IL TRASCINAMENTO DELLA ELISIONE DELLE PARTECIPAZIONI

In assenza di operazioni, che impattano sul valore della partecipazione o sul capitale della partecipata, l'elisione delle partecipazioni va effettuata, di anno in anno, prendendo come riferimento sempre il patrimonio netto esistente al momento dell'acquisizione della partecipazione, ovvero della sua prima inclusione nel consolidato.

Tuttavia si ha un effetto di trascinamento con riferimento agli ammortamenti dei plusvalori.

Gli ammortamenti dei plusvalori effettuati negli anni precedenti, se da un lato riducono il valore dei plusvalori stessi, dall'altro impattano sui risultati degli esercizi precedenti (utili o perdite a nuovo)

Di anno in anno, inoltre finché i plusvalori non risultano completamente ammortati, occorre contabilizzare una nuova quota di ammortamento, che va ad impattare sul risultato del consolidato dell'esercizio in chiusura.

La procedura per la costruzione del consolidato in anni successivi al primo

IL TRASCINAMENTO DELLA ELISIONE DELLE PARTECIPAZIONI

esercizio X Ammortamento delle differenze di consolidamento della controllata BETA				
SP-A	B.I.5 bi	Differenza da consolidamento	quota ammortamento differenza	(109.800)
CE	B.10.a	Ammortamento differenza da consolidamento	consolidamento 549.000 in 5 anni	109.800
		TOTALE		109.800 - 109.800
esercizio X + 1 Ammortamento delle differenze di consolidamento della controllata BETA				
SP-A	B.I.5 bi	Differenza da consolidamento	quota ammortamento differenza	(219.600)
SP - P	A. VIII	utili portati a nuovo	consolidamento 549.000 in 5 anni e	109.800
CE	B.10.a	Ammortamento differenza da consolidamento	ripristino quota anno precedente	109.800
		TOTALE		219.600 - 219.600

La procedura per la costruzione del consolidato in anni successivi al primo

IL TRASCINAMENTO DELLA ELISIONE COSTI/RICAVI CREDITI/DEBITI

L'elisione di costi e ricavi infragruppo effettuata negli anni precedenti non ha alcun effetto di trascinamento sui consolidati negli anni successivi.

Tale elisione infatti non impatta né sul risultato di esercizio consolidato né sull'attivo o sul passivo di stato patrimoniale

Lo stesso vale per i crediti e debiti infragruppo effettuata negli anni precedenti. Nel caso in cui i crediti e debiti risultino ancora esistenti al termine del nuovo esercizio, essi vanno nuovamente elisi in sede di rettifiche di consolidamento relative al nuovo consolidato.

N.B. ci possono essere tuttavia effetti di trascinamento con riferimento a rettifiche di riconciliazione effettuate negli anni precedenti e che hanno impattato sul risultato consolidato

La procedura per la costruzione del consolidato in anni successivi al primo

IL TRASCINAMENTO DELLO STORNO DI UTILI/PERDITE INFRAGRUPPO

Lo storno di utili/perdite infragruppo ha evidenti effetti di «trascinamento» negli esercizi successivi, in quanto impatta sul risultato netto.

La logica da seguire è sempre la stessa: occorre ricostruire gli effetti che si avrebbero sul nuovo consolidato se i bilanci di esercizio delle controllate tenessero conto delle rettifiche di consolidamento fatte negli esercizi passati.

Si propone, a titolo di esempio, un caso relativo allo storno inclusi nelle rimanenze di magazzino.

La procedura per la costruzione del consolidato in anni successivi al primo

IL TRASCINAMENTO DELLO STORNO DI UTILI/PERDITE INFRAGRUPPO

Eliminazione utili interni inclusi nelle rimanenze esercizio X ipotesi part. 100%				
SP-A	C.I.4	Rimanenze prodotti finiti e merci	rettifica rimanenze finali	(75.000)
SP-P	B.2	Fondo imposte differite	effetto fiscale	30.000
CE	A.2	Variazione delle rim. di prodotti in corso di lav.	rettifica rimanenze finali	75.000
CE	22	Imposte differite	effetto fiscale	(30.000)
		TOTALE		105.000 - 105.000
ripristino utili interni inclusi nelle rimanenze esercizio X + 1 relativi all'esercizio X (ipotesi part. 100%)				
CE	A.2	Variazione delle rim. di prodotti in corso di lav.	rettifica rimanenze INIZIALI	(75.000)
CE	22	Imposte differite	effetto fiscale	30.000
SP - P	A. VIII	utili portati a nuovo	effetto fiscale	(30.000)
SP - P	A. VIII	utili portati a nuovo	PER rettif. Rim.ze finali ESERCIZIO X	75.000
		TOTALE		105.000 - 105.000

Metodi di consolidamento:

* Secondo il d.lgs 127/91

- * Metodo di consolidamento prescelto: metodo integrale nella teoria della capogruppo
- * Nell'ipotesi di controllo congiunto in virtù di accordi con altri soci (il consolidamento è facoltativo): metodo del consolidamento proporzionale
- * Per la valutazione delle partecipazioni di controllo per le quali è prevista l'esclusione dal consolidamento: metodo del patrimonio netto

La valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto

Più precisamente si valutano secondo il metodo del patrimonio netto:

- * Le partecipazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento in quanto svolgono un'attività dissimile (caso di esclusione obbligatoria) abrogato
- * Le partecipazioni in imprese collegate

La valutazione delle partecipazioni escluse dall'area di consolidamento

Per quanto riguarda i quattro casi di esclusione facoltativa delle controllate dall'area di consolidamento, i criteri di valutazione da adottare sono (OIC 17):

1. Inclusione irrilevante: costo di acquisto
2. Limitazione nell'esercizio dei diritti: metodo del costo
3. ritardi/spese per ottenere informazioni: metodo del patrimonio netto se informazioni sufficienti
4. Possesso con scopo esclusivo di alienazione: al minore tra il valore di carico (costo o patrimonio netto) e valore netto di realizzo

- * Altri metodi di consolidamento:
 - * il metodo del patrimonio netto
 - * (equity method)

- * Metodo di consolidamento sintetico con cui si ottiene, in termini quantitativi, lo stesso risultato informativo degli altri metodi di consolidamento; tuttavia, non può considerarsi sostitutivo di un vero e proprio processo di consolidamento in quanto non attrae nel bilancio della capogruppo le attività, le passività ed i componenti del risultato economico delle controllate

Altri metodi di consolidamento: il metodo del patrimonio netto (equity method)

- * Secondo il metodo del patrimonio netto, il costo originario della partecipazione deve essere periodicamente rettificato al fine di riflettere nel bilancio consolidato, secondo il principio della competenza, le variazioni che il patrimonio netto della partecipata subisce negli esercizi seguenti alla data di acquisto; in particolare la quota di pertinenza dei risultati di esercizio conseguiti dalla partecipata

* Esempio di valutazione in sede di consolidato di una partecipazione secondo il metodo del patrimonio netto.

* Ipotesi:

1. Costo di acquisto partecipazione 40% di alfa su beta euro 500.000 = valore nel bilancio di alfa
2. Patrimonio netto di beta alla data di acquisto 1.000.000
3. Utile di esercizio di beta 100.000
4. Costo partecipazione – quota valore PN controllata = 100.000 = (500.000 – 400.000)

Schema	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Sbilancio
contabilizzazione dell'utile di esercizio della partecipata beta 40% di 100.000					
SP-A	B.III.1.b	Partecipazioni in imprese collegate	40.000		
CE	D. 18.a	utili su partecipazioni		(40.000)	
ammortamento dell'avviamento pagato sull'acquisto della partecipazione di beta 20% di 100.000					
CE	B.10.b	Ammortamento immobil.ni immateriali Avviamento	20.000		
SP-A	B.III.1.b	Partecipazioni in imprese collegate		(20.000)	
		TOTALE	60.000	- 60.000	-

Scritture esercizio x + 1 con ipotesi di utile di beta pari a 200.000

scritture all'esercizio x +1					
Schema	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Sbilancio
contabilizzazione dell'utile di esercizio della partecipata beta 40% di 100.000 all'esercizio x					
SP-A	B.III.1.b	Partecipazioni in imprese collegate	40.000		
CE	D. 18.a	utili su partecipazioni		(40.000)	
contabilizzazione dell'utile di esercizio della partecipata beta 40% di 200.000 all'esercizio x + 1					
SP-A	B.III.1.b	Partecipazioni in imprese collegate	80.000		
CE	D. 18.a	utili su partecipazioni		(80.000)	
ammortamento dell'avviamento pagato sull'acquisto della partecipazione di beta 20% di 100.000					
CE	B.10.b	Ammortamento immobil.ni immateriali Avviamento	20.000		
SP - P	A. VIII	utili portati a nuovo	20.000		
SP-A	B.III.1.b	Partecipazioni in imprese collegate		(40.000)	
		TOTALE	160.000	- 160.000	-

Altri metodi di consolidamento: il metodo proporzionale (proprietary company theory)

Il metodo di consolidamento proporzionale nella teoria della proprietà.

Le controllate appartengono alla capogruppo proporzionalmente alle quote di partecipazione che essa possiede.

Attività, passività, costi, ricavi, risultato di esercizio e patrimonio netto delle controllate si consolidano proporzionalmente alle quote possedute dalla capogruppo; le interessenze di terzi sono eliminate nel processo di consolidamento.

Le operazioni di consolidamento da effettuare sono le stesse previste nel metodo integrale.

Costi, ricavi, debiti, crediti utili/perdite infragruppo sono eliminati per la sola quota posseduta dal gruppo nell'impresa consolidata proporzionalmente.

* OPERAZIONI PARTICOLARI

1. AZIONI PROPRIE
2. PARTECIPAZIONI RECIPROCHE
3. OPERAZIONI DI FUSIONE
4. ACQUISTI/CESSIONI DI PARTECIPAZIONI DURANTE L'ESERCIZIO
5. CESSIONI DI UNA SOCIETA' DI BENI MERCE CHE PER LA SOCIETA' DEL GRUPPO RAPPRESENTANO IMMOBILIZZAZIONI
6. OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE SOCIETARIA
7. ECC. ECC.

Il bilancio consolidato destinato a pubblicazione

* Il bilancio consolidato è composto dai seguenti documenti:

- * Stato patrimoniale
- * Conto economico
- * Nota integrativa

Il bilancio non è sottoposto ad approvazione dell'assemblea dei soci

Il bilancio consolidato destinato a pubblicazione

La nota integrativa (art. 38 d.lgs. 127/91)

Informativa analoga per lo più a quella prevista per il bilancio ordinario di esercizio. Naturalmente, uno spazio di rilievo è riservato alle informazioni relativi agli aspetti peculiari del bilancio consolidato come ad esempio l'indicazione della composizione dell'area di consolidamento

Il bilancio consolidato destinato a pubblicazione

La nota integrativa

I principi contabili raccomandano che la nota integrativa sia chiaramente strutturata nei seguenti paragrafi:

1. Criteri di redazione e principi di consolidamento
2. Criteri di valutazione
3. Criteri di traduzione dei bilanci in valuta
4. Informazioni di dettaglio dello stato patrimoniale e del conto economico
5. Altre informazioni
6. Allegati

Il bilancio consolidato destinato a pubblicazione

La nota integrativa

Allegati:

1. elenchi di imprese incluse ed escluse dal consolidamento
2. Prospetto di raccordo fra bilancio della capogruppo e bilancio consolidato (PN e risultato di esercizio)
3. Prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato
4. Rendiconto finanziario consolidato

Il bilancio consolidato destinato a pubblicazione

La relazione sulla gestione (art. 40 d.lgs. 127/91)

L'art 40 del D.lgs 127/91 dispone che: « il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti»

Il bilancio consolidato destinato a pubblicazione

La relazione sulla gestione

(art. 40 d.lgs. 127/91)

Lo stesso art 40 del D.lgs 127/91 aggiunge che dalla relazione sulla gestione devono comunque risultare:

- Le attività di ricerca e sviluppo poste dal gruppo
- I fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato
- L'evoluzione prevedibile del gruppo
- Il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante posseduta da essa o da imprese controllate con l'indicazione del capitale corrispondente.